
Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. CIG 6968656CD7

VERBALE del 11/09/2017 – Valutazione anomalia offerta

L'anno duemiladiciassette addì 11 del mese di Settembre alle ore 15.30, presso la sede legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA, si è riunita, in seduta riservata, la commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata così come da Determina n. 311 del 20/03/2017, nelle persone di :

Presidente Maria Nanni Costa

Membro Michela Caracci

Membro Maurizio Incitti

Simona Sessa – RUP con funzioni di Segretario verbalizzante

Considerato che

- Che in data 31/07/2017 veniva pubblicata la Sentenza del Tar Lazio, n. 09119/2107 REG. PROV. COLL. n. 05197/2017 reg. ric., a seguito del ricorso del 31/5/2017 promosso dalla Tempor SpA avverso l'aggiudicazione definitiva a favore della Synergie Italia SpA del 04/05/2017.
- Che tale sentenza annullava l'aggiudicazione disposta a favore della Synergie con determinazione del 4 maggio 2017 e gli atti ad essa presupposti precipuamente concernenti la verifica di anomalia.
- Che la stessa disponeva che “l'iter procedimentale riprenda dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta economica della controinteressata , con assunzione di nuove determinazioni da parte della Commissione di gara”.
- Che con nota del 01/08/2017, il RUP convocava la Commissione di gara al fine di adempiere a quanto disposto dalla Sentenza , ovvero al fine di riprendere l'iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta, per il giorno 04/08/2017 .
- Che in data 04/08/2017 il RUP e la Commissione di gara, riunitisi in seduta riservata , prendevano atto della Sentenza del TAR e- ottemperando alle prescrizioni

indicate nella stessa -stabilivano di riprendere l'iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta, fissando la seduta di valutazione dell'anomalia per il giorno 11 Settembre ore 15.30 presso la sede legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA .

Tutto ciò considerato

In data odierna, il Rup avvalendosi , ai sensi delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, della Commissione costituita come in epigrafe, preso atto della Determina dell'Amministratore Delegato della Volsca Ambiente e Servizi SpA del 01/08/2017, con la quale si revocava l'aggiudicazione a favore della Synergie SpA, riprende l'iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/16 , procedendo alla verifica delle spiegazioni inviate dalla Synergie SpA in data 13/04/2017, così come stabilito dalla Sentenza Tar Lazio, n. 09119/2107 REG. PROV. COLL. n. 05197/2017 reg. ric.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione, il RUP e la Commissione , sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rappresentano che:

a) La valutazione dell'anomalia dell'offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all'apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e dall'aver portato a termine un appalto pubblico, cosicché in relazione a tali gare non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero.

b) Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha, dunque ,carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Esso mira garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per l'effettiva scelta per il miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, cosicché l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata

dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere;

c) L'offerta di ogni concorrente è formulata sulla base della specificità della propria organizzazione e gli elementi di costo di ogni singola offerta devono essere valutati in relazione a quella specificità. Pertanto, l'esame dell'anomalia deve essere condotto in modo da evidenziare il carattere irrealistico dell'offerta, verificando se le voci di spesa su cui si fonda il calcolo effettuato dal concorrente siano fittizie o lontane dalla normale pratica nel settore. Tale indagine deve tenere conto della libertà di cui ciascuna impresa dispone nell'organizzare la propria struttura ed il personale.

Il Rup e la Commissione tra l'altro, prendono atto che l'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (riprendendo le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006) precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardino: l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente, ossia il metodo e le soluzioni adottate.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tenuto conto di quanto sopra e in attuazione della Sentenza del TAR, la Commissione effettuerà un computo di costi strettamente derivanti dall'espletamento del servizio richiesto, quali: i costi del personale per la predisposizione delle busta paga, le spese di pubblicazione, i costi inerenti alla cauzione definitiva imposta dall'art. 14 del Capitolato e gli altri oneri comunque gravanti – in ragione della prescrizioni imposte dalla Stazione

appaltante – sull’aggiudicataria, quali, ad esempio, quelli connessi ai “giorni di malattia ed infortunio”.

Alla luce delle motivazioni della Sentenza del TAR e di quanto sopra riportato, si valutano le spiegazioni fornite dalla Synergie SpA.

A. ECONOMIA DEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI PRESTATI O DEL METODO DI COSTRUZIONE:

Il concorrente evidenzia che la ricerca e selezione del personale, attività oggetto dell’appalto, verrà eseguita attraverso una struttura complessa ed articolata, a garanzia della corretta esecuzione del servizio di cui trattasi.

B. SOLUZIONE TECNICHE PRESCELTE O LE CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUI DISPONE L’OFFERENTE PER FORNIRE I PRODOTTI, PER PRESTARE I SERVIZI O ESEGUIRE I LAVORI.

Il concorrente specifica che, oltre alle risorse di cui al punto A., per eseguire il reclutamento del personale, oggetto dell’attività contrattuale, dispone di molteplici strumenti (sito aziendale, Job Boards, Aggregatori e Social Network) idonei al raggiungimento del fine contrattuale, in considerazione della quantità delle visite e delle candidature relative agli annunci inseriti e delle anagrafiche presenti nel database.

C. ORIGINALITA’ DEI LAVORI, DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PROPOSTI DALL’OFFERENTE

Il concorrente specifica che per il servizio oggetto dell’offerta realizzerà progetti ad hoc , utilizzando le tecnologie sopra descritte. Il concorrente, altresì, dichiara di disporre di un sistema avanzato di firma elettronica in grado di assicurare la sottoscrizione e la validità legale dei contratti di lavoro.

Per quanto attiene la formulazione puntuale del costo del servizio, il concorrente si richiama integralmente a quanto riportato nei documenti di gara e afferma che il moltiplicatore offerto, unico per tutti i livelli di inquadramento , sarà applicato ai costi così come riportati nella Tabella di cui all’art. 13 del disciplinare di gara. Il Rup e la Commissione , richiamandosi al succitato articolo 13, ritengono corretta la procedura adottata per la definizione del Moltiplicatore.

Inoltre, il concorrente specifica che, in attuazione delle disposizioni di gara (art. 6 del Capitolato), adopererà la retribuzione mensilizzata in misura fissa, sulla base delle tabelle

retributive del CCNL applicato dalla stazione appaltante, al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti della stazione appaltante stessa.

Il Rup e la Commissione di gara prendono atto della correttezza di tale affermazione.

Il concorrente richiama altresì l'art. 8 del capitolato di gara, il quale recita che la società appaltante si obbliga a corrispondere all'agenzia appaltatrice il costo del lavoro sostenuto sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del capitolato stesso. Il concorrente richiama - facendola propria- la disposizione del capitolato, secondo la quale sono a carico della ditta aggiudicataria i giorni di malattia ed infortunio.

Il concorrente, successivamente, entra nel dettaglio sui costi e l'aggio offerti per l'appalto in questione.

Dopo una attenta analisi dei costi riportati dalla Synergie SpA, il Rup e la Commissione decidono di richiedere e acquisire i seguenti ulteriori chiarimenti:

1. Costi connessi all'espletamento del servizio oggetto di gara
2. Costi del personale per la predisposizione delle buste paga
3. Spese di pubblicazione
4. Costi per la cauzione definitiva imposta dall'art. 14 del capitolato
5. Oneri della sicurezza
6. Oneri connessi ai giorni di malattia e infortunio.

Il RUP, pertanto, procederà a chiedere alla Synergie l'invio delle ulteriori precisazioni sopra indicate entro cinque giorni dalla richiesta, al fine di concludere la fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Il Rup prende in consegna il presente verbale per i successivi adempimenti di competenza .

La seduta è chiusa alle ore 18.00

Velletri 11/09/2017

Presidente

Maria Nanni Costa

Membro

Michela Caracci

Membro

Maurizio Incitti

Rup- Segretario verbalizzante Simona Sessa

